

ACCORDO SOSTITUTIVO DEL PROVVEDIMENTO VOLTO AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN VIA DELLE VIGNACCE, ANGOLO VIA BORGACCIO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 241/90.

L'anno duemiladiciotto e questo giorno _____ del mese di _____, in _____ tra:

- Architetto Bartolozzi Alessio non in conto proprio ma in qualità di responsabile ad interim del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del comune di Marciano della Chiana (AR), con sede in piazza Fanfulla, 4, Marciano della Chiana
- Amendola Antonio, nato ad Arezzo il 22.05.1973, residente in Marciano della chiana, Via Vignacce, 9/A, Cod. Fisc. MNDNTN73E22A390B in qualità di proprietario dell'area meglio individuata catastalmente al NCT comunale Fg. 18 part. 141;

PREMESSO

- che con nota emessa dal responsabile del servizio Urbanistica ed Edilizia Privata (protocollo n. 5771 del 27.07.2018), notificata al sig. Amendola in data 13.08.2018 è stato emesso un avvio del procedimento ex-art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., finalizzato a verificare la conformità urbanistica ed edilizia collegata alla presenza di un manufatto uso tettoia, container ed altre strutture poste sul terreno meglio identificato al NCT comunale Fg. 18 part. 141, posto in angolo tra via Vignacce e via Borgaccio,

CONSIDERATO

- che come da nota assunta al protocollo comunale n. 6787 del 10.09.2018, il sig. Amendola ha ammesso di aver trasformato, in assenza di titolo, detto terreno in deposito temporaneo per l'attività dell'impresa di cui è titolare ed ha espresso la volontà di procedere al ripristino dello stato dei luoghi impegnandosi ad una rimozione progressiva di quanto collocato nel terreno sopra individuato proponendo un apposito cronoprogramma in tal senso da attuarsi nell'arco temporale di due mesi;
- che ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e s.m.i. è possibile concludere, senza pregiudizio di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i diretti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo;
- che in base alla consistenza di quanto contestato appare congruo il termine proposto ed altresì l'opportunità di provvedere attraverso un accordo sostitutivo del provvedimento ripristinatorio dello stato dei luoghi;

- per tutto quanto sopra esposto le parti concordano quanto di seguito:

Articolo 1:

Il sig. Amendola Antonio come sopra generalizzato s'impegna per sé, per i suoi successori ed aventi causa a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi secondo l'allegato crono-programma:

1. a rimuovere il cassone, container e cisterna per gasolio entro il 15.10.2018;
2. a rimuovere i materiali inerti ed i laterizi stesi sul terreno entro il 15.11.2018;
3. a rimuovere la tettoia precaria entro il 15.12.2018;

Articolo 2:

il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l'emissione sostitutiva dell'ordinanza ripristinatoria ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/01;

Articolo 3:

Per quanto non contenuto e non previsto nella presente accordo di programma, si fa espresso riferimento alle Leggi e ai Regolamenti disciplinanti la materia oggetto della stessa.

Per le eventuali controversie che potessero derivare dal presente impegno sarà competente il Tribunale di Arezzo.

Il presente accordo di programma sarà registrato a cura e spese dell'avente titolo pertanto tutte le spese relative e conseguenti al presente atto sono a suo totale carico.

Marciano della Chiana (AR), lì

Per il Comune di Marciano della Chiana

Amendola Antonio